



*Comune di Pralboino*

***REGOLAMENTO CONTRIBUTI  
PER  
TINTEGGIATURA FACCIATE  
FABBRICATI***

*Allegato alla delibera di CC n. 9 del 09.03.2016*

Il Comune di Pralboino intende incentivare la manutenzione e cura delle facciate dei fabbricati presenti sul territorio, al fine di riqualificare il tessuto urbano, recuperare dal degrado gli immobili esistenti, salvaguardare gli aspetti architettonici tipici della tradizione locale, perseguendo il risultato finale di tutelare e migliorare l'aspetto estetico dell'abitato.

A tal fine l'Amministrazione comunale eroga un sostegno economico sulla spesa per la realizzazione dell'intervento di tinteggiatura delle facciate degli edifici abitativi del centro storico, come individuato dal vigente PGT.

### **Articoli 1 – Beneficiari del contributo**

Possono beneficiare del contributo previsto dal Comune i proprietari dei fabbricati, oppure gli utilizzatori degli immobili, in quest'ultimo caso previo assenso del proprietario.

Sono esclusi dal contributo i fabbricati destinati ad allevamenti ed attività produttive.

Qualora lo stesso edificio abbia più proprietari, la domanda di contributo deve essere presentata da tutti i comproprietari, anche mediante delega conferita ad uno solo dei predetti, con indicazione del soggetto al quale dovrà essere erogato il contributo.

Potrà essere ammessa a contributo anche la domanda del proprietario di una porzione del fabbricato, purché l'intervento sia compatibile con il decoro estetico dell'intero edificio, in relazione all'art. 57 del vigente regolamento edilizio che vieta la tinteggiatura parziale dell'edificio quando determini deturpamento dell'abitato.

Sono ammessi a contributo solo i lavori su facciate prospicienti vie e spazi pubblici, limitatamente alla facciata ove è posizionato il numero civico.

### **Articolo 2 – Ammontare del contributo**

Il contributo corrisposto sarà pari al 30% della spesa effettivamente sostenuta, fino al massimo di euro 500,00 per intervento.

Nel caso di assegnazione del contributo, non potrà essere presentata domanda per lo stesso fabbricato prima che siano decorsi dieci anni.

### **Articolo 3 – Termine e modalità di presentazione delle domande**

Le domande di ammissione a contributo possono essere presentate durante tutto l'anno senza limiti temporali.

I contributi verranno assegnati entro il limite della somma annualmente stanziata per tale finalità nel bilancio comunale, con un importo massimo di euro 5.000,00.

L'eventuale quota residua sullo stanziamento annuale viene accantonata per l'anno successivo.

Le domande non accolte nell'anno di presentazione per esaurimento dei fondi potranno accedere al contributo nell'anno successivo. A tal fine il richiedente dovrà precisare nella domanda che intende conservare la validità anche per l'anno successivo.

Il richiedente dovrà presentare la domanda sul modello predisposto dal Comune, al quale dovrà allegare i seguenti documenti:

- fotografia a colori delle facciate esterne oggetto di intervento;
- preventivo di spesa della ditta per la superficie oggetto dell'intervento;
- campione dei colori e tipo di pittura
- segnalazione della ditta incaricata con regolarità del DURC

### **Articolo 4 – Assegnazione contributo e realizzazione lavori**

Le domande verranno istruite in ordine di presentazione e verranno definite entro 60 giorni dalla data di protocollo.

I lavori dovranno essere eseguiti entro 90 giorni dalla comunicazione di assegnazione del contributo, previa idonea istanza al Comune in relazione all'intervento da eseguirsi, tranne che sia già stata presentata contestualmente alla domanda di contributo.

Per quanto concerne le autorizzazioni necessarie per l'esecuzione dei lavori sul piano edilizio si fa riferimento alla normativa ed ai regolamenti vigenti.

#### **Articolo 5 – Erogazione del contributo**

Il contributo viene erogato dall'Ufficio Ragioneria a seguito di presentazione delle fatture, della ricevuta di bonifico e della dichiarazione di fine lavori, sulla base della spesa effettivamente sostenuta, nei limiti dell'importo definito dall'art. 3. Qualora la spesa sostenuta risulti inferiore a quella preventivata, il contributo verrà rideterminato in riduzione; qualora risulti maggiore non si procederà ad alcuna rideterminazione.

Il contributo verrà erogato entro 60 giorni dalla presentazione del suddetto rendiconto.